

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **23**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ALLA PROPRIA PARTECIPATA DIRETTA E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A./CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE ESSENZIALI AL SERVIZIO/CONTRATTO DI SERVIZIO/INDIRIZZI SULLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO.
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di luglio, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:
PUCCI CLAUDIO
POLETTI MICHELE
BODIO FABIO
ZULBERTI ALESSANDRA
FACCINI MICHELE
POLETTI SILVIA
FACCINI CRISTINA
GNOSINI KATIA
BERTINI EFREM
TAMBURINI MIRKO
SPADA ROBERTO
LEOTTI GIUSEPPE
FERRARI EFREM

Assenti i signori: Dell'Oglio Angela Teresa, Butterini Giovanni.

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ALLA PROPRIA PARTECIPATA DIRETTA E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A./CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE ESSENZIALI AL SERVIZIO/CONTRATTO DI SERVIZIO/INDIRIZZI SULLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Borgo Chiese è proprietario delle infrastrutture patrimoniali essenziali al servizio pubblico locale di teleriscaldamento (calore) e relative pertinenze, nonché del diritto di accesso a vario titolo ai terreni dei terzi interessati da dette infrastrutture;
- che tali infrastrutture sono state realizzate partendo dal presupposto che all'interno del Patto Territoriale della Valle del Chiese e relativo Protocollo d'intesa del 21.04.2001 (nel seguito: «il Patto») era stato previsto – *ab origine* – che il ruolo di fornitore dell'energia termica fosse riservato alla Cartiera di Carmignano s.p.a., c.f. 02019440264, oggi, per effetto delle varie operazioni di finanza straordinaria nel frattempo intervenute e che l'hanno coinvolta, l'attuale Condino Energia s.r.l., c.f. 01817110222, posseduta in via unipersonale dalla CHAM Paper Group Italia s.p.a., c.f. 02019440284, come da visure camerali acquisite in atti;
- che questo Comune partecipa in via diretta al capitale di E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. (nel seguito: «il gestore»), quale società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, codice civile, che adotta il modello gestorio *in house* a totale partecipazione pubblica tra enti locali ed enti pubblici, con le azioni non quotate nei mercati regolamentati e, come modello di governo, quello tradizionale dell'organo amministrativo collegiale; detta società, per i servizi pubblici locali fisicamente affidati, gode di diritti speciali e/o esclusivi (ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. «lll» e «mmm», del d.lgs. 50/2016 recante *Codice dei contratti pubblici*) ed è attiva tra l'altro nel settore del teleriscaldamento (nel seguito e in acronimo: «TLR»), ricompreso nei settori speciali non a rete di cui all'art. 115 (*Gas ed energia termica*), d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), in vigore dal 19.04.2016, attratto al correttivo di cui al d.lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*) in vigore dal 20.05.2017;
- che E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. è attiva nei servizi pubblici locali come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16 (*Società in house*) del d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) e degli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*) del citato d.lgs. 50/2016, noto che detto art. 192 è stato richiamato all'art. 16 recante *Società in house*, c. 7, 2° periodo, d.lgs. 175/2016 in vigore dal 23/9/2016;
- che in relazione al citato art. 192 del codice dei contratti pubblici, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 235 del 15.02.2017, ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*", con gli obblighi ivi previsti a decorrere dal 27.06.2017, slittati, dopo il correttivo al codice dei contratti pubblici, in un primo momento al 15.09.2017, come da comunicato del Presidente ANAC del 10.05.2017, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 10.05.2017, depositato presso la segreteria del Consiglio in

data 29.05.2017 e quindi al 30.10.2017, giusta comunicato del Presidente ANAC del 05.07.2017;

- che inizialmente questo Comune intende erogare il servizio di teleriscaldamento a tre classi omogenee di utenza: *classe 1*, immobili di proprietà comunale in gestione diretta; *classe 2*, immobili di proprietà comunale gestiti tramite terzi; *classe 3*, immobili di soggetti pubblici a gestione diretta da parte dei medesimi;
- che, ad oggi, rientrano nella *classe 1*: Municipio, biblioteca, edifici scolastici (scuola elementare), centro polifunzionale;
- che, ad oggi, rientrano nella *classe 2*: impianto natatorio/centro acquatico, palazzo Belli, scuola materna, caserma dei Carabinieri;
- che, ad oggi, rientrano nella *classe 3*: sede BIM del Chiese nuova, sede BIM del Chiese vecchia, APSP “Rosa dei Venti”;
- che spetta al Consiglio comunale formulare gli indirizzi in materia tariffaria e alla Giunta comunale quantificare detta tariffa, anche su proposta del soggetto gestore;
- che detta tariffa, articolata nelle tre classi di utenza iniziale anzidetta, risulterà composta da una parte fissa e da una parte variabile;
- che detta tariffa dovrà consentire al citato gestore il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario (cfr. l'art. 3, c. 1, lett. «fff» d.lgs. 50/2016), dimostrandosi competitiva rispetto all'utilizzo di fonti energetiche diverse da quelle dell'energia termica;
- che in tal senso il complesso delle infrastrutture essenziali riferite al TLR sarà affidato da questo Comune in concessione amministrativa non onerosa al gestore, il quale (comunque) si accollerà le manutenzioni ordinarie, eventuali migliorie su detti beni che non godranno di autonoma capacità di utilizzazione, la conservazione e la valorizzazione di detto patrimonio e le connesse coperture assicurative e quindi la realizzazione degli investimenti connessi *pre* concordati con questo Comune.

Preso atto:

- che il gestore ha predisposto le bozze del contratto di concessione amministrativa e del contratto di servizio, proponendole quindi al Comune e che, a seguito di un confronto tra le due parti, è stato redatto il relativo testo in forma definitiva;
- che lo stesso gestore ha predisposto l'ipotesi tariffaria come sopra delineata, documento acquisito in atti e che, *per relationem*, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che questo Comune ha predisposto il contratto di fornitura dell'energia termica con la Condino Energia s.r.l., acquisito in atti e che, *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che il Comune di Borgo Chiese ha approntato il piano operativo di razionalizzazione (POR) e relazione 2015, ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, l. 190/2014 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*), pubblicato sul proprio sito istituzionale e inviato alla territorialmente competente Corte dei conti, senza formulare alcuna iniziativa restrittiva coinvolgente la E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;
- degli obblighi di trasparenza e integrità in capo a questo Comune e alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. ai sensi del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), come recentemente modificato dal d.lgs. 97/2016 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) in vigore dal 23.06.2016;
- degli obblighi in carico a questo Comune e al sopradetto gestore ai fini dell'anticorruzione ai sensi della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- che in ogni modo il soggetto gestore, per il servizio di cui trattasi, non è attratto agli obblighi Tosap/Cosap;
- che il servizio di teleriscaldamento è ricompreso nella parte II (*Contratti di appalto*

per lavori servizi e forniture), capo I (*Appalti nei settori speciali*), sezione I (*Disposizioni applicabili e ambito*), art. 115 (*Gas ed energia termica*), c. 1, lett. a) del pluricitato d.lgs. 50/2016, quale settore speciale (cfr. anche le definizioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. «hh» di detto decreto);

- che le infrastrutture essenziali al servizio di teleriscaldamento rientrano, ai sensi del libro III, titolo I, capo II, nelle previsioni dell'art. 826 (*Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni*), ultimo comma e dell'art. 828 (*Condizione giuridica dei beni patrimoniali*), c. 2 e, per le relative pertinenze, 817 (*Pertinenze*), codice civile;

- che sul territorio comunale non esistono altri operatori economici attivi nel settore del teleriscaldamento;

- che nel territorio comunale non esistono altri fornitori di energia termica;

- che, ai fini della fornitura di energia termica, l'art. 11 (*Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia*), d.lgs. 50/2016, al c. 1, lett. b, punto 1, recita: «1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: [...] b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 1) energia»; noto che la qualificazione di enti aggiudicatori (nei settori speciali) è quella individuata dall'art. 3, c. 1, lett. e) di detto codice dei contratti pubblici;

- che sarà poi cura dell'organo amministrativo del gestore approvare e stipulare il contratto di concessione amministrativa e il contratto di servizio;

- che sarà poi cura del sopracitato organo amministrativo del gestore sottoporre all'organismo di controllo analogo congiunto detti atti e documenti di cui all'alinea precedente sulla base del vigente regolamento in materia;

- che sarà poi cura, anche su impulso del suddetto organo amministrativo del gestore, dare luogo alle modifiche di statuto per adeguarlo ai dd.lgss. 50/2016 e 175/2016 come da legge provinciale (nel seguito «l.p.») 29.12.2016, n. 19 “*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017*”, con particolare riferimento all'art. 7 e quindi ai cc. 1 e da 11 a 13; il tutto da collegarsi con la legge provinciale del 27/12/2010, n. 27 (cfr. in particolare l'art. 24), con la legge provinciale 10.02.2005, n. 1 (cfr. in particolare gli artt. 18 e 18 – bis) e quindi con la legge provinciale 16.06.2006, n. 3 (cfr. in particolare l'art. 33);

- che sussistono i prodromici obblighi di pubblicazione sul sito web comunale della relazione di cui all'art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), c. 20, l. 221/2012 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), con invio all'Osservatorio dei Servizi Pubblici locali (OSPL) presso il MSE, come da dMSE del 08.08.2014, art. 2 (*Compiti dell'Osservatorio*), c. 1, lett. a), seguendo lo schema tipo indicato da detta fonte ministeriale;

- che sarà poi cura del pluricitato organo amministrativo del gestore adeguare – di conseguenza – i propri strumenti programmatici (piani d'investimento e fonti di copertura e quindi il bilancio di previsione);

- che il gestore ha chiuso il bilancio consuntivo 2015 e 2016 con un risultato di esercizio positivo;

- che il soggetto gestore subentrerà nel contratto di fornitura dell'energia termica di cui trattasi, atteso che l'individuazione della Condino Energia s.r.l. all'interno del sopra richiamato Patto Territoriale e relativo Protocollo d'intesa la qualificano come soggetto infungibile ai sensi dell'art. 63 (*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*), c. 2, lett. b), punto n. 2, d.lgs. 50/2016;

- che il sopradDETTO subentro vedrà sin dall'inizio del contratto di fornitura come destinatario pro tempore della medesima il soggetto gestore;

- che il gestore svilupperà l'intero ciclo del TLR e cioè dalla materia prima, al vettoramento, alla vendita (letturazione, bollettazione e gestione degli incassi e del credito), fruendo della disponibilità delle infrastrutture essenziali al servizio di proprietà comunale (misuratori compresi);

- che lo stato di consistenza patrimoniale di dette infrastrutture trova preciso riscontro all'interno del contratto di concessione amministrativa;
- che lo statuto del soggetto gestore (nella sua impianto generale) risulta già coerente con gli obblighi del controllo analogo congiunto previsti dal combinato disposto dell'art. 5 del codice dei contratti pubblici e dell'art. 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e che, pertanto, all'interno del contesto sopra delineato, è possibile l'affidamento diretto in autoproduzione del servizio d'interesse generale di rilevanza economica di TLR di cui trattasi al soggetto gestore pluricitato;
- che il citato d.lgs. 175/2016, come da legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), è stato fatto salvo dalla sentenza Corte costituzionale n. 251/2016, così come anche confermato dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere n. 83 del 17.01.2017;
- che il citato d.lgs. 50/2016, come da legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) era già stato attratto all' "Avviso di rettifica" pubblicato in GURI n. 164 del 15/7/2016.

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- la Direttiva 2014/23/UE (*Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione Testo rilevante ai fini del SEE*);
- la Direttiva 2014/25/UE (*Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE Testo rilevante ai fini del SEE*);
- la Direttiva 2009/73/CE (*Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)*);
- la l.p. 19/2016 (*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017*);
- la l.p. 27/2010 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)*);
- la l.p. 3/2006 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*);
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- il d.lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*);
- la l. 221/2012 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*);
- il d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- il d.lgs. 97/2016 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi*

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il DPR 633/1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*);
- la l. 448/1998 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*);
- il dMSE 08.08.2014 (*Osservatorio per i servizi pubblici locali*);
- il d.lgs. 190/2014 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*);
- la l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- il contenuto dell'allegato VI (*Elenco degli atti giuridici dell'Unione (Allegato III dir. 25)*) al citato d.lgs. 50/2016, il quale, alla lettera A prevede il «*Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica Direttiva 2009/73/CE*» (la quale sostituisce la precedente direttiva 2003/55/CE);
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- lo statuto di questo Comune;
- il contenuto del Patto territoriale anzi citato e relativo Protocollo d'intesa del 21.04.2001 e allegati;
- lo statuto della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., nel suo ruolo di soggetto gestore;
- il regolamento sul controllo analogo congiunto applicato al soggetto gestore;
- la bozza del “contratto di concessione amministrativa (dotazioni patrimoniali essenziali al servizio pubblico locale di teleriscaldamento)” per l'accesso alle infrastrutture essenziali al servizio di TLR a favore della partecipata in via diretta E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., composto da n. 19 articoli;
- la bozza del “contratto di servizio (Teleriscaldamento)” destinato a disciplinare i rapporti tra il Comune, titolare del servizio pubblico locale TLR e il soggetto gestore affidatario del servizio E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., composto da quattro titoli, per un totale di n. 31 articoli.
- l'ipotesi tariffaria iniziale del servizio TLR (come da relativo prospetto contabile);
- il contenuto della “*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito con modifiche dalla l. 221/2012, art. 34, cc. 20 e 21)*” per l'affidamento in house del servizio di teleriscaldamento (calore);
- il codice civile;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 27.02.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;

Ritenuto:

- sussistenti le condizioni di economicità, efficacia e efficienza ricomprese nell'art. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1 e 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1, d.lgs. 175/2016;
- sussistenti le circostanze di cui all'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9, escluso, d.lgs. 50/2016;
- rispettate le condizioni di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, nonché per quanto previsto all'art. 34, c. 20 del d.l. 179/2012, convertito con modifiche dalla l. 221/2012 e all'art. 2, c. 1, lett. a) del dMSE 8/8/2014 in collegamento con la relazione ivi contemplata;
- di aver preso atto degli obblighi di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) del dMSE 8/8/2014;
- di propria competenza la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera g), del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m e di aver rispettato le competenze dei vari organi istituzionali comunali;
- di aver fornita ampia motivazione (ai sensi generali dell'art. 97 Costituzione) sui

presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione.

Valutato di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., data l'urgenza di attivarsi in modo tale da pervenire in tempi ragionevoli alla stipula dei contratti di cui al presente provvedimento.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 81 e 81-ter del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il parere favorevole sulla regolarità tecnica del segretario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. Di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. Di approvare il "contratto di concessione amministrativa (dotazioni patrimoniali essenziali al servizio pubblico locale di teleriscaldamento)" per l'accesso alle infrastrutture essenziali al servizio di TLR a favore della partecipata in via diretta E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., nel testo composto da n. 19 articoli che del presente atto deliberativo costituisce l'allegato "A".
3. Di approvare il "contratto di servizio (Teleriscaldamento)" atto a disciplinare i rapporti tra il Comune di Borgo Chiese, titolare del servizio pubblico locale TLR e il soggetto gestore affidatario del servizio E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., nel testo composto da quattro titoli, per un totale di n. 31 articoli, che della presente deliberazione costituisce l'allegato "B".
4. Di autorizzare il Sindaco a stipulare:
 - a) il contratto di concessione amministrativa di cui al precedente punto 2.;
 - b) il contratto di servizio di cui al precedente punto 3.
5. Di indicare come indirizzi per la formulazione della tariffa del servizio di teleriscaldamento la suddivisione tra quota fissa e quota variabile, la suddivisione iniziale in categorie omogenee come da classi 1, 2, 3 specificate nella precedente parte narrativa e attesa la suddivisione dei costi fissi negli aggregati di costo di cui ai costi generali, costi operativi, costi extra operativi (comprendenti anche gli oneri assicurativi) e dei costi variabili in costi per l'acquisto dell'energia termica, costi del gas metano per la centrale di soccorso, oltre il margine di ricarica lordo imposte sul reddito, consentendo al gestore il perseguimento statutario di equilibrio economico finanziario, tenendo conto di eventuali agevolazioni e dell'IVA ai sensi del DPR 633/1972, affinché l'importo finale di detta tariffa per classi omogenee di utenze risulti concorrenziale rispetto alle altre fonti energetiche alimentate da gasolio o da gas naturale.
6. Di invitare la Giunta comunale ad approvare la tariffa di TLR sulla base degli indirizzi di cui al precedente punto 5.
7. Di invitare inoltre la Giunta comunale ad autorizzare la stipula del contratto per la fornitura di energia termica con la Condino Energia s.r.l., prevedendo il subentro *pro tempore* nel contratto da parte della partecipata E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. nel suo ruolo di soggetto gestore del servizio di teleriscaldamento.
8. Di dar luogo alla pubblicazione di cui all'art. 34, c. 20, l. 221/2012 sul sito web comunale e quindi di provvedere all'invio della relazione all'Osservatorio di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), dMSE 8/8/2014, rispettate le condizioni di trasparenza e integrità di cui al pluricitato d.lgs. 33/2013 (come novellato dal d.lgs. 97/2016) e in materia di anticorruzione di cui alla l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

9. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile per le ragioni d'urgenza evidenziate in premessa, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Pucci Claudio

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato il 19.07.2017 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2015, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.